

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Deliberazione del Direttore Generale      n. DEL-2024-6 del 31/01/2024

Oggetto      Direzione Generale. Approvazione del nuovo schema di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

Proposta      n. PDEL-2024-5 del 26/01/2024

Struttura proponente      Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura

Dirigente proponente      Fantini Giovanni

Responsabile del procedimento      Fantini Giovanni

Questo giorno 31 (trentuno) gennaio 2024 (duemilaventiquattro), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

**Oggetto: Direzione Generale. Approvazione del nuovo schema di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.**

**VISTI:**

- la Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022, approvato con Deliberazione ANAC n. 7 del 17/01/2023;
- l’aggiornamento del Piano suddetto approvato con le Deliberazioni ANAC n. 264 del 20/06/2023, n. 601 del 19/12/2023 e n. 605 del 19/12/2023;

**RICHIAMATA:**

- la D.G.R. dell’Emilia-Romagna n. 565 del 13/04/2022 che approva il nuovo schema di “Patto di integrità” per i contratti pubblici regionali;

**CONSIDERATO:**

- che, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012, tra le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, il PNA prevede l’adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di Patti di integrità per l’affidamento di commesse e, per l’effetto, l’inserimento negli avvisi, bandi e nelle lettere d’invito di clausole di salvaguardia che prevedano l’esclusione dalla gara e la risoluzione del contratto nel caso di mancato rispetto degli stessi Patti di integrità;
- che, in materia di contratti pubblici, il PNA indica altresì, tra le misure di prevenzione della corruzione, da inserire nella Sezione anticorruzione e trasparenza del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il riferimento ai citati Patti di integrità sottoscritti dai partecipanti alle gare ai sensi del richiamato art. 1, comma 17, della Legge n. 190/2012;
- che, al fine di dare attuazione alle sopra citate indicazioni fornite in sede nazionale, Arpa Emilia-Romagna, nell’aggiornamento del proprio PIAO 2024-2026 in corso di adozione, intende inserire la previsione dell’accettazione da parte degli operatori economici del Patto di integrità in materia di contratti pubblici quale condizione di ammissione nelle gare sopra e sotto soglia comunitaria, di qualunque valore economico a pena di esclusione;
- che il sistema di obblighi e relative responsabilità connesso all’impiego del nuovo schema di “Patto di integrità” è idoneo ad implementare una funzione deterrente rispetto alla diffusione di prassi comportamentali illecite e costituisce pertanto uno strumento per migliorare l’efficacia della strategia di prevenzione della corruzione dell’Agenzia;
- che, peraltro, la Giunta Regionale, con la sopra richiamata Deliberazione n. 565 del 13/04/2022, ha individuato quale ambito oggettivo di applicazione del nuovo patto di

integrità tutti i contratti pubblici per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, sopra e sotto soglia comunitaria, di qualunque valore economico stipulati dalle Amministrazioni, ad esclusione di quelle gestite da Consip S.p.a., alle quali si applica esclusivamente il relativo Patto d'integrità in tutte le fasi della procedura, compresa quella di esecuzione;

RITENUTO:

- di condividere il contenuto della sopra menzionata D.G.R. n. 565/2022 che delinea il nuovo schema di patto di integrità per i contratti pubblici regionali in modo ampio ed efficace rispetto agli obiettivi di prevenzione della corruzione;
- di valorizzare la collaborazione esistente tra Regione Emilia-Romagna ed Arpaе nella materia sopra indicata;
- di approvare, per le ragioni sopra esposte, il nuovo schema di “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” di cui alla citata D.G.R. n. 565/2022, ancorché non contenga un riferimento formale ad Arpaе Emilia-Romagna quale ambito soggettivo di applicazione;
- di individuare quale ambito oggettivo di applicazione del “Patto di integrità” tutti i contratti pubblici conclusi da Arpaе per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, sopra e sotto soglia comunitaria, salvo i contratti conclusi tramite le piattaforme di negoziazione telematica di Consip S.p.a., per i quali il Patto d'integrità predisposto da tale Società e accettato dall'operatore economico varrà per tutte le fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione;
- di stabilire che l'accettazione del Patto di integrità approvato con il presente atto sia altresì condizione di ammissione per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture su SATER, piattaforma telematica certificata di negoziazione utilizzata da questa Agenzia;
- di disporre che i Dirigenti competenti all'affidamento delle procedure di acquisto, così come individuati dal vigente Regolamento Arpaе per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, prevedano che ogni contratto pubblico rientrante nell'ambito di applicazione del Patto di integrità approvato con il presente atto, contenga apposita clausola di rinvio ai contenuti del Patto di integrità medesimo;
- di disporre l'inserimento nei capitolati e nei contratti di cui sopra di clausole risolutive del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute nel medesimo Patto di integrità;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio dell'Agenzia affinché ne fornisca adeguata comunicazione a tutte le strutture di Arpaе

interessate;

VISTA:

- la Legge Regionale 19 aprile 1995, n. 44, recante riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e ambiente (Arpa) dell'Emilia-Romagna, ed in particolare l'art. 9 che attribuisce al Direttore Generale tutti i poteri gestionali dell'Ente di cui è il legale rappresentante;

SU PROPOSTA:

- del Responsabile del Servizio Affari Istituzionali e Avvocatura, Avv. Giovanni Fantini, nella sua qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Agenzia, il quale esprime anche parere favorevole in merito alla regolarità amministrativa del presente atto;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 44/1995;

DATO ATTO:

- che si è provveduto a nominare responsabile del procedimento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, lo stesso Avv. Giovanni Fantini, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza dell'Agenzia;

DELIBERA

1. di approvare il nuovo schema di "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali" di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 565/2022, allegato sub A) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare quale ambito oggettivo di applicazione del Patto di integrità di cui al punto 1. tutti i contratti pubblici conclusi da Arpae per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, sopra e sotto soglia comunitaria, salvo i contratti conclusi tramite le piattaforme di negoziazione telematica di Consip S.p.a., per i quali il Patto d'integrità predisposto da tale Società e accettato dall'operatore economico varrà per tutte le fasi della procedura, compresa la fase di esecuzione;
3. di stabilire che l'accettazione del Patto di integrità di cui al punto 1. sia altresì condizione di ammissione per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture su SATER, piattaforma telematica certificata di negoziazione utilizzata da questa Agenzia;
4. di disporre che i Dirigenti competenti all'affidamento delle procedure di acquisto, così

come individuati dal vigente Regolamento Arpae per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture, prevedano che ogni contratto pubblico rientrante nell'ambito di applicazione del Patto di integrità di cui al punto 1., contenga apposita clausola di rinvio ai contenuti del Patto di integrità medesimo;

5. di disporre l'inserimento nei capitolati e nei contratti di cui sopra di clausole risolutive del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle disposizioni contenute nel Patto di integrità di cui al punto 1.;
6. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Acquisti e Patrimonio dell'Agenzia affinché ne fornisca adeguata comunicazione a tutte le strutture di Arpae interessate.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)

## **All. A)**

### **PATTO DI INTEGRITA' IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI**

#### **Art. 1. Principi e finalità**

1. Il presente Patto d'integrità è un accordo fra l'Amministrazione e gli operatori economici che, ai sensi dell'art. 1 - comma 17 - della legge 6 novembre 2012, n.190, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.
2. La carenza della dichiarazione di accettazione del Patto di integrità o la mancata produzione dello stesso da parte del concorrente, sono regolarizzabili tramite la procedura di soccorso istruttorio.
3. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono anche:
  - a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
  - b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento

#### **Art. 2. Obblighi dell'operatore economico**

1. L'operatore economico, per partecipare alla procedura si impegna a:
  - a) non attuare condotte finalizzate ad influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione;
  - b) non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro, regali o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;
  - c) non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o esecuzione del contratto;
  - d) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;
  - e) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti all'assetto dell'Impresa;
  - f) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;
  - g) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'Amministrazione, anche attraverso l'istituto del whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante

l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

h) denunciare all'Autorità competente ogni tentativo di estorsione, intimidazione, pressione, condizionamento di natura criminale o ogni altra forma di illecita interferenza, intervenuti nella procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto;

i) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

l) rispettare quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;

m) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale dell'Amministrazione;

n) sottoporre identico patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l'accettazione.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 1 sono a carico dell'aggiudicatario, per quanto compatibili, a seguito dell'espresso rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto con l'Amministrazione appaltante.

### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione**

1. L'Amministrazione si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti degli articoli 4 "Regali, compensi e altre utilità", 6 "Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse", 7 "Obbligo di astensione", 8 "Prevenzione della Corruzione", 13 "Disposizioni particolari per i dirigenti", 14 "Contratti e altri atti negoziali" del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici D.P.R.16.04.2013, n.62 e delle corrispondenti disposizioni del Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna.

2. In particolare, l'Amministrazione assume l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

3. L'Amministrazione si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la stessa è accertata:

- a) l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- b) la risoluzione di diritto dal contratto.

3. Resta ferma la facoltà per l'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.